

## SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Atto sindacale N. 19 del 25 febbraio 2010**

### **STAGIONE ESTIVA 2010 - DEFINIZIONE AMBITO TEMPORALE**

#### II SINDACO

Vista la L.R. 28.07.2004 n.16 ad oggetto "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", con particolare riferimento all'art.4 comma 2 il quale stabilisce che per apertura stagionale di una struttura ricettiva si intende un periodo di apertura non inferiore a novanta giorni e non superiore complessivamente a duecento settanta giorni nell'arco dell'anno solare;

Vista la L.R. 26.07.2003 n. 14 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art.4 comma 7 in virtù del quale il Comune stabilisce le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta per ciascun anno solare;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.8 del 10.02.2005 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in applicazione della L.R. n14/2003", il quale nel fissare l'apertura stagionale dei pubblici esercizi dall'08 aprile al 03 Novembre di ogni anno prevede altresì la possibilità per il Comune, in relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi di concedere deroghe straordinarie al periodo sopra fissato;

Visto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale perseguire obiettivi di destagionalizzazione dell'offerta turistica locale, obiettivi che si concretizzano attraverso numerose azioni promosse dall'Amministrazione stessa per promuovere e di conseguenza incentivare il flusso turistico nella nostra città anche nei periodi non strettamente balneari;

Vista la nota in data 20/01/2010 dell'Associazione Albergatori con la quale chiede di anticipare al 1° aprile e posticipare al 15 aprile le date di apertura e chiusura delle attività ricettive alberghiere relativamente alla stagione estiva 2010;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, consentire l'apertura stagionale di tutte le attività turistiche locali con anticipo rispetto al periodo fissato per legge, tenuto conto delle numerose iniziative turistico/congressuali organizzate già a partire dal mese di marzo e che presumibilmente determineranno un afflusso straordinario di persone nella città;

Vista la decisione della Giunta Comunale nella seduta in data 04 febbraio 2010;

DISPONE

Limitatamente all'anno 2010, ai fini dell'apertura delle attività stagionali di pubblico esercizio (Bar e Ristoranti) e delle attività di aziende alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere), Campeggi e locali di intrattenimento e svago in genere, esclusi gli stabilimenti balneari, per i quali valgono le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna, la stagione estiva, e in conseguenza il periodo di validità delle autorizzazioni stagionali, è fissato a **decorrere dal 7 marzo fino al 2 novembre 2010.**

L'apertura delle Aziende Alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) stagionali è condizionata al possesso dell'impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio.

**L'obbligatorietà dell'impianto di riscaldamento è da ritenersi riferita fino al 1° aprile 2010 e a partire dal 15 ottobre 2010.**

Copia del presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri per i controlli di competenza.

Il Sindaco  
***Massimo Pironi***